

STATUTO

**SOCIETA' COOPERATIVA
SOCIALE ONLUS PICCOLE
CANAGLIE**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VIBO VALENTIA VV VIA SACRA
FAMIGLIA SNC

Numero REA: VV - 171665

Codice fiscale: 03426740795

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Impresa in fase di aggiornamento

Indice

Parte 1 - Protocollo del 01-02-2017 - Statuto completo	2
--	---

	non è titolare di beni mobili registrati e beni immobili ed	
	ha i seguenti lavoratori dipendenti:	
	- CAMPISI Anna, nata a Vibo Valentia (VV) il 14 giugno 1968;	
	- RUGGIERO Francesca, nata a Vibo Valentia (VV) il 2 aprile	
	1994;	
	- PAPALIA Rosy, nata a Soriano Calabro (VV) il 27 luglio	
	1997.	

	ARTICOLO 6) - La società qui costituita sarà regolata dallo	
	statuto che viene approvato dai soci nel testo di cui in	
	appresso:	
	STATUTO	
	TITOLO I	
	DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
	Art.1 (Denominazione e sede)	
	E' costituita, ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381,	
	con sede nel Comune di Vibo Valentia all'indirizzo	
	risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il	
	Registro delle Imprese, la Società Cooperativa sociale di	
	tipo a) denominata "Società Cooperativa sociale onlus	
	Piccole canaglie" .	
	Alla cooperativa, per quanto non previsto dal Titolo VI del	
	Libro V del codice civile e dalle leggi speciali sulla	
	cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	sulle società a responsabilità limitata. La cooperativa	

	potrà istituire, ai sensi di legge, con delibera dell'Organo	
	amministrativo, sedi secondarie, succursali, agenzie e	
	rappresentanze in Italia o all'estero.	
	Spetta all'Organo Amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale sopra	
	indicato.	
	Art. 2 (Durata)	
	La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2040	
	(duemilaquaranta).	
	TITOLO II	
	SCOPO - OGGETTO	
	Art. 3) (Scopo mutualistico)	
	La cooperativa, secondo i principi della mutualità e senza	
	fini speculativi, conformemente all'art. 1 della Legge	
	381/1991, si propone di perseguire finalità di solidarietà	
	sociale e l'interesse generale della comunità alla	
	promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini	
	attraverso lo svolgimento di attività diverse, così come	
	riportate al successivo art. 4, facendo conseguire sia ai	
	soci cooperatori che a terzi beni e servizi di particolare	
	rilevanza sociale a migliori condizioni rispetto a quelle	
	ottenibili sul mercato, tutelando gli interessi e la	
	sicurezza dei soci e dei terzi suddetti.	
	Per il raggiungimento e in funzione di quanto sopra la	
	cooperativa intende operare attraverso le attività di cui al	

	successivo articolo 4), mediante l'erogazione di servizi	
	formativi, informativi, pedagogici ed educativi, ai sensi	
	dell'articolo 1 lettera a) della legge n. 381 dell'8	
	novembre 1991.	
	Ai fini di cui sopra i servizi sociali possono essere	
	forniti ai terzi facenti parte delle categorie bisognose di	
	intervento sociale.	
	Art.4) (Oggetto sociale)	
	Considerata l'attività mutualistica della Società, così come	
	definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli	
	interessi dei soci come più oltre determinati, la	
	Cooperativa ha come oggetto, a solo titolo esemplificativo,	
	le seguenti attività:	
	1.1 - Innovazioni e sperimentazioni di servizi	
	socio-educativi per la prima infanzia e per l'adolescenza,	
	quali servizi ludici ed educativi per bambini da zero (0) a	
	dodici (12) anni e servizi ricreativi ed educativi per il	
	tempo libero per minori dai sei (6) ai quindici (15) anni;	
	1.2 - Gestione asili nido, scuole materne e scuole	
	elementari, nonché di scuole per l'apprendimento di lingue	
	straniere, scuole di recitazione, scuole di canto e di	
	musica, scuole per lo sport, scuole di danza e di ballo;	
	1.3 - organizzazione di vacanze e soggiorni sociali	
	assistiti;	
	1.4 - Gestione di centri e attrezzature sportive per minori	

	a rischio e non, così come attività ricreative che comunque	
	consentono di realizzare una migliore utilizzazione	
	collettiva del tempo libero per una integrazione sociale;	
	1.5 - Promozione di interventi di sostegno e reinserimento	
	sociale, attività di animazione con finalità educative e di	
	socializzazione;	
	1.6 - Animazione culturale nei quartieri per la gestione del	
	tempo libero attraverso l'organizzazione di spazi teatrali	
	di parchi giochi, ludoteche;	
	1.7 - Attività ed interventi assistenziali, psicologici,	
	sociali, sanitari e formativi atti alla informazione,	
	prevenzione, socializzazione e risocializzazione, educazione	
	e rieducazione, riabilitazione terapeutica, anche attraverso	
	servizi informatici e telematici.	
	Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno	
	svolte nel rispetto delle normative vigenti in materia di	
	esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è	
	richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.	
	La cooperativa potrà partecipare a gare d'appalto indette da	
	Enti Pubblici o Privati, direttamente o indirettamente anche	
	in ATI, per lo svolgimento delle attività previste nel	
	presente Statuto; potrà chiedere ed avvalersi di tutti i	
	benefici pubblici (UE, Stato, Regione ed enti locali)	
	previsti a favore della cooperazione, nonché di tutti i	
	finanziamenti disposti dalla UE, da Enti pubblici, privati e	

	da leggi speciali, per il settore in cui opera.	
	La cooperativa si inibisce espressamente lo svolgimento di	
	attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per	
	quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente.	
	Potrà svolgere le sue attività in collaborazione con	
	qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito	
	degli scopi statutari oppure associarsi con altre	
	istituzioni.	
	La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al	
	raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i	
	limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di	
	svolgimento di tale attività sono definite con apposito	
	Regolamento approvato con decisione dei soci. Per il	
	raggiungimento degli scopi indicati, la Cooperativa è	
	altresì impegnata ad integrare - in modo permanente o	
	secondo contingenti opportunità - la propria attività con	
	quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a	
	consorzi e ad altre organizzazioni frutto	
	dell'associazionismo cooperativo.	
	Titolo III	
	SOCI	
	Art. 5) (Soci ordinari)	
	Il numero dei soci non può essere inferiore al minimo	
	stabilito dalla legge. Se, durante la vita della cooperativa	
	il numero di soci diviene inferiore al minimo di legge, esso	

	deve essere integrato nel termine massimo di un anno,	
	trascorso il quale la cooperativa si scioglie.	
	Possono assumere la qualifica di soci tutte le persone	
	fisiche che sono in grado di contribuire al raggiungimento	
	degli scopi sociali e che sono in possesso dei seguenti	
	requisiti:	
	o precedenti esperienze lavorative nei settori di attività	
	in essere della cooperativa o formazione in detti settori; o	
	condivisione dello scopo sociale;	
	nonché le persone giuridiche, riconosciute e non	
	riconosciute secondo le normative in vigore, i cui statuti o	
	attività non siano incompatibili con le finalità della	
	cooperativa, che intendano collaborare attivamente al	
	perseguimento degli scopi sociali.	
	In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in	
	proprio imprese identiche od affini, o partecipano a società	
	che, secondo la valutazione dell'Organo amministrativo, si	
	trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con	
	la Cooperativa.	
	Possono, inoltre, essere ammessi come soci elementi tecnici	
	ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon	
	funzionamento della società.	
	Art. 6 (Soci Volontari)	
	Oltre ai soci ordinari, previsti dall'art. 5, è prevista la	
	presenza di soci volontari che prestano la loro attività	

	gratuitamente.	
	Il numero dei SOCI VOLONTARI non può essere superiore al 50%	
	(cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Essi	
	sono iscritti in apposita sezione del libro dei soci. Ad	
	essi non si applicano i contratti collettivi e le norme in	
	materia di lavoro subordinato ed autonomo, ad eccezione	
	delle norme in materia di assicurazione contro gli infortuni	
	e le malattie professionali.	
	Ai soci volontari può essere corrisposto solo il rimborso	
	delle spese effettivamente sostenute e documentate sulla	
	base dei parametri stabiliti dalla Cooperativa per la	
	totalità dei soci.	
	Le prestazioni dei soci volontari possono essere utilizzate	
	in misura complementare e non sostitutiva rispetto a quelle	
	degli operatori professionali.	
	Art. 7) (Categoria speciale di soci)	
	La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di	
	soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i	
	cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente	
	articolo.	
	Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà	
	in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci	
	ordinari.	
	In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in	
	ragione dell'interesse al loro inserimento nell' impresa o	

	alla loro formazione, soggetti in grado di concorrere al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria	
	speciale viene fissata dall'Organo Amministrativo al momento	
	dell' ammissione, nei limiti di cui all'art. 2527 c.c ..	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 11 del	
	presente statuto, il socio appartenente alla categoria	
	speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo	
	l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di	
	almeno tre mesi. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al	
	rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare	
	del suddetto termine.	
	Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente	
	alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dal	
	presente statuto:	
	a) l'inopportunità, sotto il profilo economico,	
	organizzativo e finanziario, del suo inserimento	
	nell'impresa;	
	b) l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la	
	compagine societaria;	
	c) l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;	
	d) il mancato adeguamento agli standard produttivi, se socio	
	lavoratore. Verificatasi una causa di esclusione, il socio	
	appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso	
	dall'Organo amministrativo anche prima del termine fissato	

	al momento della sua ammissione per il godimento dei diritti	
	pari ai soci ordinari.	
	Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio	
	appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il	
	diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti	
	ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che	
	spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente Statuto. In	
	caso di mancato accoglimento, l'Organo amministrativo deve,	
	entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della domanda,	
	notificare all'interessato la deliberazione di esclusione.	
	Il passaggio alla categoria ordinaria di socio cooperatore	
	deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura	
	dell'Organo Amministrativo nel libro soci.	
	Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto	
	non previsto nel presente titolo, si applicano le	
	disposizioni dei soci lavoratori.	
	Art. 8 (Domanda di ammissione)	
	Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare	
	all'Organo amministrativo domanda scritta che dovrà	
	contenere, se trattasi di persona fisica:	
	a) l'indicazione del nome, cognome, domicilio, data e luogo	
	di nascita;	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della	
	condizione professionale, delle specifiche competenze	
	possedute;	

	c) la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;	
	d) l'ammontare delle quote che si intende sottoscrivere, il	
	quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai	
	limiti di legge;	
	e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente	
	il presente statuto ed i regolamenti, nonché di attenersi	
	alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.	
	La domanda di ammissione, se trattasi di persone giuridiche,	
	oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed	
	e) relativi alle persone fisiche, dovrà contenere le	
	seguenti informazioni:	
	a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica	
	e la sede legale;	
	b) la deliberazione dell' organo sociale che ha autorizzato	
	la domanda;	
	c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda.	
	L'Organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti	
	di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo	
	criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo	
	mutualistico e l'attività economica svolta.	
	La deliberazione di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata, a cura dell'Organo	
	Amministrativo, sul libro dei soci. L'Organo amministrativo	
	deve, entro 60 (sessanta) giorni, motivare la deliberazione	
	di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli	

	interessati.	
	Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	Amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di	
	decadenza di 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del	
	diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea,	
	la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della successiva	
	convocazione. L'organo amministrativo, nella relazione al	
	bilancio, o nella nota integrativa allo stesso, illustra le	
	ragioni delle determinazioni assunte con riguardo	
	all'ammissione di nuovi soci.	
	Art. 9 (Doveri del socio)	
	Con l'ammissione alla società, fermi restando gli altri	
	obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono	
	obbligati:	
	a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati	
	dall'Organo amministrativo:	
	- del capitale sottoscritto;	
	- dal sovrapprezzo eventualmente determinato dalla decisione	
	dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta	
	dell'Organo amministrativo;	
	b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e	
	delle deliberazioni adottate dagli organi sociali.	
	c) a partecipare attivamente alla vita della cooperativa e	
	al perseguimento degli scopi sociali.	

	Per tutti i rapporti con la Cooperativa, il domicilio dei	
	soci è quello risultante dal libro soci.	
	La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo 30	
	(trenta) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione	
	da effettuarsi con lettera raccomandata, fax, e-mail e con	
	qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto	
	ricevimento.	
	Art. 10 (Perdita della qualità di socio) La qualità di socio	
	si perde:	
	1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte,	
	se il socio è persona fisica;	
	2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o	
	liquidazione, se il socio è persona giuridica.	
	Art. 11 (Recesso del socio)	
	Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il	
	socio:	
	a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	b) che non si trovi più in grado di partecipare al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	La domanda di recesso deve essere comunicata con lettera	
	raccomandata, alla Società. Gli amministratori devono	
	esaminarla, entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione.	
	Se non sussistono i presupposti del recesso, gli	
	Amministratori devono darne immediata comunicazione al	
	socio, che entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della	

	comunicazione, può proporre ricorso al Tribunale. Il recesso	
	ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Per i rapporti mutualistici tra socio ordinario e Società,	
	il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in	
	corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario,	
	con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia,	
	l'Organo amministrativo potrà, su richiesta	
	dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	Art. 12 (Esclusione)	
	L'esclusione può essere deliberata dall'Organo	
	Amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei	
	confronti del socio:	
	a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento	
	degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti	
	richiesti per l'ammissione;	
	b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni	
	che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o	
	che ineriscano il rapporto mutualistico, nonché dalle	
	deliberazioni adottate dagli organi sociali;	
	c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti	
	sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci	

	e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'Organo	
	amministrativo di accordare al socio un termine non	
	superiore a 60 (sessanta) giorni per adeguarsi;	
	d) che, previa intimazione da parte degli Amministratori con	
	termine di almeno 30 (trenta) giorni, non adempia al	
	versamento delle quote sottoscritte o dei pagamenti di somme	
	dovute alla Società a qualsiasi titolo;	
	e) che non adempie la propria prestazione mutualistica con	
	diligenza e, comunque, nel caso di socio lavoratore, qualora	
	incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di	
	lavoro previste nel CCNL di riferimento, e, nel caso di	
	socio volontario, che abbia cessato l'attività di	
	volontariato presso la cooperativa;	
	f) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza	
	con la Cooperativa, senza l'esplicita autorizzazione	
	dell'Organo amministrativo.	
	Per quanto riguarda l'esclusione del socio appartenente alla	
	categoria speciale, si rimanda a quanto stabilito all'art. 7	
	del presente Statuto.	
	Contro la delibera di esclusione, il socio può proporre	
	l'opposizione al Tribunale nel termine di 60 (sessanta)	
	giorni dalla comunicazione.	
	Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la	
	risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	

	soci, da farsi a cura degli Amministratori.	
	Art. 13 (Delibere di recesso ed esclusione)	
	Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione	
	sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata	
	con ricevuta di ritorno.	
	L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a	
	pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a	
	mezzo raccomandata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di	
	comunicazione dei provvedimento stessi.	
	Art. 14 (Liquidazione)	
	I soci receduti od esclusi e gli eredi dei soci deceduti	
	hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del	
	successivo art. 25, comma 4, letto c), la cui liquidazione	
	avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale	
	lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al	
	socio, diventa operativo e, comunque/ in misura mai	
	superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.	
	La liquidazione comprende anche il rimborso del	
	sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio	
	della società.	
	Il pagamento è effettuato entro 180 (centottanta) giorni	
	dall'approvazione del bilancio stesso.	
	Per la parte di rimborso o di liquidazione eccedente	
	l'originario conferimento del socio, e corrispondente alle	

	quote assegnate al socio medesimo a titolo di distribuzione	
	dei ristorni, come consentito dall'art.2545 sexies c.c./	
	l'Organo Amministrativo potrà deliberare una dilazione del	
	pagamento, in più rate, ed entro il termine massimo di	
	cinque anni, ai sensi dell'art.2535, u.c., c.c. A fronte di	
	tale dilazione verranno corrisposti gli interessi legali.	
	Art. 15 (Morte del socio)	
	In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio	
	defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote	
	interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura	
	e con le modalità di cui al precedente articolo 14.	
	Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare,	
	unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di	
	spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla	
	quale risultino gli aventi diritto. Nell'ipotesi di più eredi	
	o legatari essi, entro 6 (sei) mesi dalla data del decesso	
	dovranno indicare quello tra di essi che li rappresenterà di	
	fronte alla Società.	
	In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347,	
	commi 2 e 3 del codice civile.	
	Gli eredi provvisti dei requisiti per l'ammissione alla	
	Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto	
	previa deliberazione dell'Organo amministrativo che ne	
	accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al	
	precedente art. 8. In mancanza si provvede alla liquidazione	

	ai sensi dell'art. 14.	
	In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un	
	rappresentante comune salvo che il rapporto mutualistico	
	possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per	
	causa di morte e la Società consenta la divisione. La	
	società esprime il proprio apprezzamento con le modalità	
	previste dall'art. 8.	
	In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro	
	di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi	
	dell'art. 14.	
	Art. 16 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso,	
	responsabilità dei soci cessati)	
	La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in	
	favore dei soci receduti od esclusi o degli eredi del socio	
	deceduto, ove ciò non sia stato richiesto entro i 5 (cinque)	
	anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio	
	nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto	
	operativo.	
	Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il	
	rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con	
	deliberazione dell'Organo Amministrativo alla riserva	
	legale.	
	I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 12, lettere	
	b), c) d) ed e), oltre al risarcimento dei danni ed al	
	pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel	

	regolamento, perdono il diritto al rimborso della	
	partecipazione calcolata come sopra.	
	Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito	
	derivante dal rimborso delle quote, del sovrapprezzo o dal	
	pagamento della prestazione mutualistica e dal rimborso dei	
	prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da	
	apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni	
	mutualistiche fornite anche fuori dai limiti di cui all'art.	
	1243 del codice civile.	
	Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso	
	questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per	
	un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno	
	avuto effetto.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la Società gli eredi del socio defunto.	
	Art.17 (Trasferimento delle quote dei soci operatori)	
	Le quote dei soci operatori sono intrasferibili per atto	
	tra vivi. In tal caso il socio potrà recedere ai sensi di	
	legge e del presente statuto.	
	TITOLO IV	
	PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE	
	Art. 18 (Elementi costitutivi)	

	Il patrimonio della Cooperativa è costituito:	
	a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:	
	1) dai conferimenti effettuati dai soci ordinari,	
	rappresentati da quote del valore non inferiore ad Euro	
	100,00 (cento e centesimi zero).	
	La quota complessiva detenuta da ciascun socio non può	
	essere superiore ai limiti di legge;	
	2) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili	
	di cui all'art.25 e con il valore delle quote eventualmente	
	non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di	
	soci deceduti;	
	3) dall'eventuale sovrapprezzo delle quote;	
	4) dalla riserva straordinaria;	
	5) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci	
	e/o prevista per legge o per Statuto.	
	Le riserve indivisibili non possono essere ripartite tra i	
	soci né durante la vita sociale né all'atto dello	
	scioglimento della Società.	
	Art. 19 (Requisiti di mutualità prevalente)	
	La Cooperativa si prefigge di svolgere la propria attività	
	in prevalenza nell'ambito della mutualità. Pertanto:	
	a) è fatto divieto di distribuire i dividendi in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali	
	fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto. al	
	capitale effettivamente versato;	

	b) è vietato distribuire le riserve fra i soci;	
	c) in caso di scioglimento della società, l'intero	
	patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, deve essere devoluto ai	
	fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	Art. 20 (Bilancio di esercizio e destinazione degli utili)	
	L'esercizio sociale va dall'uno (1) gennaio al trentuno (31)	
	dicembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo amministrativo	
	provvede alla redazione del progetto di bilancio, in	
	conformità alla legge. L'organo amministrativo documenta in	
	nota integrativa le condizioni di prevalenza ai sensi	
	dell'art. 2513 del codice civile.	
	Il progetto di bilancio deve essere presentato alla	
	decisione dei soci per l'approvazione entro 120 (centoventi)	
	giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro	
	180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio	
	consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze	
	relative alla struttura ed all'oggetto della Società,	
	segnalate dagli Amministratori nella relazione sulla	
	gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al	
	bilancio.	
	La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla	
	destinazione degli utili annuali destinandoli:	

	a) a riserva legale nella misura non inferiore al 30%	
	(trenta per cento);	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	
	1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;	
	c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei	
	limiti ed alla condizioni previsti dall'art. 7 della legge	
	31 gennaio 1992 n. 59;	
	d) ad eventuali dividendi in misura non superiore al limite	
	stabilito dal codice civile per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli	
	utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per	
	legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a	
	riserve divisibili tra i soci non cooperatori.	
	La cooperativa può utilizzare le riserve divisibili per	
	distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nella misura	
	massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	Le decisioni dei soci possono sempre deliberare la	
	distribuzione di utili ai soli soci finanziatori nella	
	misura massima prevista per le cooperative a mutualità	
	prevalente.	
	TITOLO V	
	ORGANI SOCIALI	

	Art. 21) Sono organi della cooperativa, l'assemblea dei	
	soci, l'Amministratore Unico o il Consiglio di	
	Amministrazione e il Collegio Sindacale ove nominato.	
	Art. 22 (Assemblee)	
	Con riferimento alle materie indicate nelle lettere d) ed e)	
	del successivo art. 26 e in tutti gli altri casi	
	espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto,	
	oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un	
	numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, le decisioni dei soci debbono	
	essere adottate mediante deliberazione assembleare nel	
	rispetto del metodo collegiale.	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante	
	lettera raccomandata A.R. nel domicilio risultante dal Libro	
	Soci, fax, e-mail e con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare	
	la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata 8 (otto) giorni	
	prima dell'adunanza e contenente l'ordine del giorno, il	
	luogo (nella sede o altrove purché in Italia), la data e	
	l'ora dell' adunanza. Potrà, altresì, contenere	
	l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora per	
	l'eventuale seconda convocazione.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità	
	l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano	
	presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto, e	
	tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se	

	nominati, siano presenti o informati della riunione e	
	nessuno si opponga alla discussione degli argomenti.	
	Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla	
	discussione degli argomenti sui quali non si ritenga	
	sufficientemente informato.	
	In tal caso, dovrà darsi tempestiva comunicazione delle	
	deliberazioni assunte agli amministratori, sindaci e	
	revisori, se nominati, non presenti.	
	Art. 23 (Costituzione e quorum deliberativi)	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita	
	quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei	
	voti dei soci aventi diritto al voto.	
	In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente	
	costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o	
	rappresentati aventi diritto al voto.	
	Per la validità delle deliberazioni dell'assemblea su tutti	
	gli oggetti posti all'ordine del giorno. sia in prima che in	
	seconda convocazione, è necessario il voto favorevole della	
	maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati.	
	Restano comunque salve le altre disposizioni di legge o del	
	presente statuto che, per particolari decisioni, richiedono	
	diverse specifiche maggioranze.	
	Art. 24 (Votazioni)	
	Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della	
	alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.	

	Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a	
	maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per	
	acclamazione.	
	Articolo 25 (Diritto di voto e rappresentanza in assemblea).	
	Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultano	
	iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e	
	che non siano in mora nel pagamento delle quote sociali	
	sottoscritte.	
	Ogni socio ha un solo voto qualunque sia l'ammontare della	
	sua partecipazione.	
	Ai soci persone giuridiche possono essere attribuiti cinque	
	voti. Ai soci sovventori si applicano le norme in vigore.	
	I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire	
	personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi	
	rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro	
	socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima	
	categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia	
	Amministratore o dipendente come disposto nell'art. 2372 del	
	codice civile.	
	Ciascun socio non può rappresentare più di 2 (due) soci.	
	La delega non può essere rilasciata con il nome del	
	rappresentante in bianco.	
	Articolo 26 (Decisioni dei soci)	
	I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza	
	dalla legge, dal presente statuto nonché sugli argomenti che	

	uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano	
	almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci	
	sottopongono alla loro approvazione.	
	In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:	
	a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli	
	utili;	
	b) la nomina dell'Organo amministrativo;	
	c) la nomina nei casi previsti dall'articolo 2477 dei	
	sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del	
	revisore;	
	d) le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;	
	e) la decisione di compiere operazioni che comportano una	
	sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato	
	nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei	
	diritti dei soci.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere a), b),	
	c) sono adottate mediante consultazione scritta o sulla base	
	del consenso espresso per iscritto, nelle forme di cui	
	all'articolo successivo.	
	Le decisioni dei soci di cui alle precedenti lettere d) ed	
	e), oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o	
	un numero di soci che rappresentano almeno un terzo dei voti	
	spettanti a tutti i soci, devono essere adottate mediante	
	deliberazione assembleare, nelle forme di cui al precedente	
	articolo 22.	

	Art. 27 (Decisioni dei soci mediante consultazione scritta o	
	consenso espresso per iscritto)	
	Le decisioni dei soci, ad eccezione di quelle indicate alle	
	lettere d) ed e) del precedente articolo, sono adottate	
	mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del	
	consenso espresso per iscritto. La decisione sul metodo è	
	adottata dall'Organo amministrativo.	
	Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta,	
	la stessa potrà avvenire in forma libera, ma si dovrà	
	concludere con la redazione di un apposito documento	
	scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento oggetto della decisione;	
	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;	
	- l'indicazione dei soci consenzienti;	
	- l'indicazione dei soci contrari o astenuti, e su richiesta	
	degli stessi l'indicazione del motivo dello loro contrarietà	
	o astensione;	
	- la sottoscrizione di tutti i soci, sia consenzienti che	
	astenuti che contrari.	
	Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per	
	iscritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal	
	quale dovrà risultare con chiarezza:	
	- l'argomento della decisione;	
	- il contenuto della decisione;	

	- il contenuto e le risultanze della decisione e le	
	eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti.	
	Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i	
	soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno	
	trasmettere alla società apposita dichiarazione, scritta in	
	calce alla copia del documento ricevuto, nella quale	
	dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario	
	ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il	
	motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di	
	dichiarazione dei soci entro il termine suddetto equivale a	
	voto contrario.	
	Le trasmissioni previste nel presente comma potranno	
	avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione	
	che consenta un riscontro della spedizione e del	
	ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. Ogni	
	socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al	
	presente articolo, se iscritto a libro soci da almeno 90	
	(novanta) giorni, e può esprimere un solo voto se socio	
	cooperatore.	
	Le decisioni sono prese con il voto favorevole della	
	maggioranza dei voti attribuibili a tutti i soci.	
	Le decisioni dei soci, adottate ai sensi del presente	
	articolo, dovranno essere trascritte, senza indugio, nel	
	Libro delle decisioni dei soci.	
	Articolo 28 (Presidenza dell'assemblea).	

	L'Assemblea è presieduta dall' Amministratore unico o dal	
	presidente dell'Organo amministrativo ed, in sua assenza,	
	dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla	
	persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della	
	maggioranza dei presenti.	
	La nomina del segretario, che può essere scelto anche fra i	
	non soci, è fatta dall'assemblea con la maggioranza dei voti	
	presenti. La nomina del segretario non ha luogo quando il	
	verbale è redatto da un Notaio. Il presidente dell'assemblea	
	verifica la regolarità della costituzione, accerta	
	l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo	
	svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni; degli	
	esiti di tali accertamenti deve essere dato conto nel	
	verbale.	
	Art. 29 (Amministrazione)	
	La Società è alternativamente amministrata, con scelta da	
	adottarsi dalla decisione dei soci al momento della loro	
	nomina, da un Amministratore Unico o da un Consiglio di	
	Amministrazione.	
	Qualora la decisione dei soci provveda ad eleggere un	
	Consiglio di Amministrazione, lo stesso sarà composto da un	
	numero di Consiglieri variabile da 3 (tre) a 5 (cinque)	
	membri, ed il loro numero sarà determinato, di volta in	
	volta, prima dell'elezione.	
	L'Amministratore unico o la maggioranza dei componenti il	

	Consiglio di amministrazione è scelta tra i soci, oppure tra	
	le persone indicate dai soci persone giuridiche.	
	Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice	
	presidente. L'Organo amministrativo rimane in carica fino a	
	che l'assemblea ordinaria dei soci a maggioranza non ne	
	richieda l'integrazione o la sostituzione.	
	Gli amministratori sono rieleggibili.	
	Tutti i poteri, i doveri e le responsabilità di seguito	
	enunciati per il consiglio di amministrazione si intendono	
	assorbiti in capo all'amministratore unico se nominato in	
	luogo del consiglio di amministrazione.	
	Art. 30 (Compiti degli Amministratori)	
	Gli Amministratori sono investiti dei più ampi poteri per la	
	gestione della Società, esclusi solo quelli riservati alla	
	decisione dei soci dalla legge.	
	Gli Amministratori possono delegare parte delle proprie	
	attribuzioni, ad eccezione della materie previste dall'art.	
	2381 comma 4 del codice civile, dei poteri in materia di	
	ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni	
	che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o	
	più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato esecutivo	
	formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il	
	contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio	
	della delega.	
	Ogni 180 (centottanta) giorni gli organi delegati devono	

	referire agli Amministratori e al Collegio sindacale, se	
	nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior	
	rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche,	
	effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.	
	Articolo 31 - (Consiglio di amministrazione)	
	L'eventuale consiglio di amministrazione è convocato dal	
	Presidente tutte le volte nelle quali via sia materia su cui	
	deliberare ovvero quando lo richieda un terzo degli	
	amministratori.	
	La convocazione, recante l'ordine del giorno, la data, il	
	luogo (anche diverso dalla sede sociale purché in Italia) e	
	l'ora della riunione, è fatta dal Presidente a mezzo	
	lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di 5 (cinque)	
	giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo	
	telegramma, in modo che gli Amministratori e gli eventuali	
	Sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima	
	della riunione.	
	La convocazione deve essere spedita a tutti gli	
	amministratori e sindaci effettivi, se nominati.	
	Le adunanze del consiglio di amministrazione e le sue	
	deliberazioni sono valide, anche senza comunicazione	
	formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica	
	ed i sindaci effettivi, se nominati.	
	Per la validità delle deliberazioni del consiglio di	

	amministrazione è necessaria la presenza effettiva della	
	maggioranza dei membri in carica; le deliberazioni sono	
	prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti.	
	Delle deliberazioni della seduta si redige un verbale,	
	firmato dal presidente e dal segretario se nominato, il	
	quale deve essere trascritto nel libro delle decisioni degli	
	amministratori.	
	Art. 32 (Integrazione del Consiglio)	
	In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più	
	Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi	
	previsti dall'art. 2386 del codice civile.	
	Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli	
	rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci	
	per la sostituzione dei mancanti.	
	In caso di mancanza sopravvenuta dell'Amministratore unico o	
	di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei	
	soci deve essere fatto d'urgenza dal Collegio sindacale, se	
	nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di	
	ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio	
	sindacale, l'Amministratore unico o il Consiglio di	
	Amministrazione è tenuto a far ricorso alla decisione dei	
	soci e rimane in carica fino alla sua sostituzione.	
	Art. 33 (Compensi agli Amministratori)	
	All'organo amministrativo spetta, oltre al rimborso delle	
	spese sostenute in esecuzione dell' incarico, anche il	

	compenso annuo ordinario eventualmente deliberato	
	dall'assemblea.	
	Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio	
	sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli	
	Amministratori investiti di particolari cariche.	
	Articolo 34 (Rappresentanza legale).	
	L'Amministratore unico o il presidente del Consiglio di	
	Amministrazione hanno la rappresentanza della Cooperativa di	
	fronte ai terzi ed in giudizio. L'Amministratore unico o il	
	Presidente perciò sono autorizzati a riscuotere, da	
	pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni	
	natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie	
	quietanze. Essi hanno anche la facoltà di nominare avvocati	
	e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la	
	Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e	
	amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.	
	In caso di assenza o di impedimento del Presidente	
	verificata dal Consiglio di Amministrazione, tutti i poteri	
	a lui attribuiti spettano al Vice presidente.	
	L'Amministratore unico o il Presidente, previa apposita	
	delibera dell'Organo amministrativo, potranno conferire	
	speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad	
	altri Amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza	
	delle norme legislative vigenti al riguardo.	
	Art. 35 (Collegio sindacale)	

	Il Collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o	
	se comunque nominato con decisione dei soci, si compone di	
	tre membri effettivi, eletti dalla decisione di soci.	
	Devono essere nominati con decisione dei soci due Sindaci	
	supplenti. Il Presidente del Collegio sindacale è nominato	
	con decisione dei soci.	
	I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla	
	data della decisione dei soci che approva il bilancio	
	relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono	
	rieleggibili.	
	La retribuzione annuale dei Sindaci è determinata dalla	
	decisione dei soci all'atto della nomina, per l'intero	
	periodo di durata del loro ufficio.	
	Il Collegio sindacale, se obbligatorio per legge, esercita	
	anche il controllo contabile ed è quindi integralmente	
	composto da revisori contabili iscritti nel Registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Il collegio sindacale, se nominato, svolge le funzioni	
	previste dall'art. 2403 e seguenti del codice civile.	
	TITOLO VI	
	SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	Art. 36 (Scioglimento anticipato)	
	L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società	
	nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.	
	Art. 37 (Devoluzione patrimonio finale)	

	In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio	
	sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel	
	seguito ordine:	
	- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai	
	soci ed eventualmente rivalutato a norma del precedente art.	
	25, letto c), nonché dei dividendi eventualmente maturati;	
	- al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo	
	della cooperazione, di cui all'art. 121 della legge 31	
	gennaio 1992, n. 59.	
	La cooperativa si scioglie per inattività dell'assemblea per	
	oltre due anni.	
	L'assemblea che delibera lo scioglimento e la nomina dei	
	liquidatori stabilirà i criteri di massima per la	
	devoluzione del patrimonio residuo.	
	I liquidatori tenuto conto dell' indicazione dell' assemblea	
	e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma	
	190 della Legge 23 dicembre 1996 n. 662 sceglieranno	
	l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante	
	in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio	
	residuo.	
	TITOLO VII	
	DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI	
	Art. 38 (Regolamenti)	
	Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società ed i	

	soci determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento	
	dell'attività mutualistica, l'Organo amministrativo potrà	
	elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all' approvazione dell'Assemblea dei soci	
	con le maggioranze previste per le modifiche statutarie.	
	Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti	
	l'ordinamento e le mansioni dei Comitati tecnici se verranno	
	costituiti.	
	Art. 39 (Rinvio)	
	Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le	
	vigenti norme di legge sulle società cooperative e, in	
	particolare, la Legge 381/91. Per quanto non previsto dal	
	Titolo VI del Libro V del codice civile contenente la	
	"disciplina delle società cooperative", a norma dell' art.	
	2519 c.c. si applicano, in quanto compatibili, le norme	
	delle società a responsabilità limitata.	
	ARTICOLO 7) - I soci tutti si dichiarano edotti di quanto	
	disposto dall'art.2500 novies del codice civile e pertanto	
	che la presente trasformazione ha effetto decorsi 60	
	(sessanta) giorni dall'ultimo degli adempimenti di cui	
	all'art. 2500 c.c..	
	ARTICOLO 8) - Si indica in complessivi euro 2.000,00	
	(duemila e centesimi zero) l'importo globale approssimativo	
	delle spese del presente atto, che si convengono a carico	
	della società.	

37 di 38

38 di 38